



DI **MARCELLO TARABUSI**
E **GIOVANNI TROMBETTA**
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

Il tempo di morire

Lfarmacisti possono forse tornare a cantare Lucio Battisti? «*Domani puoi dimenticare domani / ma adesso, adesso dimmi di sì / non dire no / prendi tutto quello che ho / mi basta il tempo di morire*».

Già, perché il decreto Bersani ha drasticamente tagliato il “tempo di morire”, riducendo indiscriminatamente a soli due anni il termine per la gestione provvisoria in caso di morte del farmacista titolare di farmacia o socio di società speciale (si veda il nostro articolo *L'ultimo immortale*, su *Punto Effe* del 23 ottobre 2008). Il quadro però potrebbe cambiare, dopo la sentenza della Corte europea di giustizia depositata il 19 maggio scorso (Causa C-531/2006).

Ormai tutti i lettori ne hanno sentito parlare: la decisione è stata salutata come una vittoria, di cui tutti tentano di appro-

priarsi, e già fini esegeti discutono se sia una sentenza a favore della “farmacia” o del “farmacista” anche non titolare: opinioni rispettabilissime, purché non le si qualifichi come dottrina (men che mai autorevole), a causa dell'unico (trascurabile?) limite dei sedicenti *prudentes*, che sono farmacisti e non giuristi. Tanto premesso, vorremmo qui soffermarci su una specifica ricaduta della sentenza in materia di principi che regolano la successione del farmacista.

LA SUCCESSIBILITÀ È UN DIRITTO

La soppressione dell'articolo 7, commi 9 e 10 della Legge n. 362/1991, abrogato dal DI n. 223/2006, aveva creato seri problemi di coordinamento in materia di successione nella azienda del titolare monoimprenditore e nella quota di società titolare di farmacia.

Prima del decreto Bersani, l'articolo 12, comma 12, della Legge n. 475/1968 e l'articolo 7, comma 9, della Legge n. 362/91 prevedevano, in caso di morte del titolare e/o del socio, un periodo di moratoria che arrivava, per il coniuge e l'erede in linea retta entro il secondo grado, fino al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni di successione, valido però solo a patto che entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione l'erede si iscrivesse a una facoltà di farmacia.

In sede di conversione del Decreto legge n. 223/2006 nella Legge n. 248/2006 è stato ridotto e unificato il termine a due anni. Già prima d'ora - in innumerevoli interventi pubblici in seminari, corsi Ecm, serate di aggiornamento, sin dall'indomani del decreto Bersani - aveva-

Ecco come potrebbe cambiare, dopo la sentenza della Corte di giustizia europea depositata lo scorso 19 maggio, il quadro della gestione provvisoria degli eredi

mo osservato che il nuovo regime della successione non appare né intrinsecamente razionale, né coerente con gli indirizzi comunitari. Lo abbiamo peraltro formalmente argomentato con l'avallo della dottrina, questa sì, più autorevole, del titolare dell'Osservatorio Legale (B. R. Nicoloso, M. Tarabusi, G. Trombetta, *La ricaduta della manovra Bersani (Decreto legge n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006) sul "sistema farmacia"*, *Ragiufarm*, 2006, fasc. n. 96).

Prima di tutto, il farmacista vanta come ogni altro cittadino un diritto di proprietà e un interesse alla continuità familiare che non possono essere sacrificati in modo irragionevole, perché tutelati da norme costituzionali: la successibilità dell'imprenditore (o del socio di società) è un diritto, e le leggi che derogano a tale principio generale devono essere improntate al criterio del "minimo mezzo". Ragionevole era la disciplina anteriore alla Legge n. 362/91, che faceva salvi gli interessi degli stretti congiunti se già avviati agli studi; probabilmente eccessiva quella introdotta nel 1991. Oggi anche un erede già laureato potrebbe essere tagliato fuori se nei due anni stabiliti dal decreto Bersani non fa in tempo a completare il biennio di pratica professionale. Tale grave lesione dei diritti di aspettativa ereditaria non sembrano giustificati da altrettanto intense esigenze di tutela dell'interesse pubblico.

Sarebbe interessante sottoporre il problema alla Corte Costituzionale: ove mai investita della questione, la Consulta potrebbe pronunciarsi per l'incostituzionalità *in parte qua* della nuova disciplina, demandando al legislatore, secondo uno stile cui la Corte in passato non ha disdegnato di indulgere, di stabilire la nuova disciplina in conformità con i criteri poco sopra succintamente enunciati. Tra i parametri da segnalare al le-

gislatore la Corte ben potrebbe fare menzione, come esempio di equo e ragionevole bilanciamento, delle disposizioni di cui alla Legge n. 34/1981 (come modificato dall'articolo 7 della Legge 892/84).

Nello scritto che abbiamo citato esaminavamo la questione anche sotto un secondo profilo, quello comunitario. Abbiamo richiamato una Raccomandazione della Commissione europea (Raccomandazione n. 94/1069/CE del 7 dicembre 1994) che invita (articolo 1) gli Stati membri ad «*adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro*» e, in tale contesto, raccomanda (articolo 5) idonee misure a favore della successione nelle piccole imprese disponendo che «*è necessario assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell'imprenditore*».

Il novellato regime della successione del farmacista (titolare di farmacia o socio di società speciale) disegnato dal decreto Bersani, che pure marcia(va?) sotto il vessillo del liberismo comunitario, non appare del tutto congruente con le sopra ricordate finalità di agevolare la continuità nelle imprese familiari.

CHI HA PAURA DELLE LIBERALIZZAZIONI?

Così dicevamo nel 2007; oggi la Corte europea si è pronunciata in una direzione non dissimile. Invitiamo a leggere i paragrafi 67 e seguenti della sentenza, che riportiamo di seguito.

«*Si deve rilevare che la normativa nazionale non esclude in modo assoluto la gestione di farmacie da parte di soggetti non farmacisti. Infatti l'articolo 7, nn. 9 e 10, della Legge n. 362/1991 prevede,*

eccezionalmente, che gli eredi di un farmacista che non possiedono essi stessi la qualità di farmacisti possano gestire la farmacia ereditata per un periodo di uno, tre o dieci anni secondo la situazione personale degli eredi.

Tuttavia la Commissione non ha dimostrato che tale eccezione renderebbe la normativa nazionale incoerente.

Anzitutto, quest'ultima si rivela giustificata riguardo alla tutela dei diritti e degli interessi patrimoniali legittimi dei familiari del farmacista deceduto. [...] Tali eccezioni sono quindi volte a consentire agli aventi diritto di cedere la farmacia ad un farmacista entro un termine che non risulta irragionevole.

Infine, anche se l'articolo 7, nn. 9 e 10, della Legge n. 362/1991 consente ad alcuni eredi un termine di dieci anni per la cessione della farmacia, termine che potrebbe rivelarsi irragionevole, si deve rilevare che, tenuto conto del suo campo di applicazione particolarmente ristretto, limitato al caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado del farmacista deceduto e al fatto che tale avente causa deve iscriversi, entro un anno dalla data di acquisizione della farmacia, ad una facoltà di farmacia in qualità di studente, tale disposizione non potrebbe essere sufficiente a concludere che la normativa nazionale in parola è incoerente».

E allora? Abbiamo aperto con Battisti, chiudiamo con i bellissimi versi del Cyrano di Guccini: «*Facciamola finita, venite tutti avanti / nuovi protagonisti, politici rampanti, [...] che avete spesso fatto del qualunquismo un arte / coraggio liberisti, buttate giù le carte*».

Chi ci conosce sa che non abbiamo mai avuto paura della sfida delle liberalizzazioni, e che abbiamo sempre sostenuto che la farmacia deve guardare avanti e non alle proprie spalle.

Ma abbiamo anche sempre detto che, nel nome del (sedicente) liberismo, la parte del "decreto Bersani" sulla riforma della successione del farmacista era fondata su ragioni di ordine puramente demagogico.

In altre parole, qui il legislatore «*la verità cerca[va] per terra*» (è sempre un verso di Guccini, chi vuole lo legga tutto).